Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Decorazioni al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 3271

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1967, n. **414**.
Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia . . . . Pag. 3272

LEGGE 5 giugno 1967, n. **415**.
Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della « Fondazione Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) . . . Pag. 3272

LEGGE 5 giugno 1967, n. **416**.
Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso . . . . Pag. 3273

LEGGE 5 giugno 1967, n. **417**.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali . . Pag. 3273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **418**.
Orari, prove di esame e programmi d'insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena. Pag. 3274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. **419**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dell'Assunzione della Beata Maria Vergine con quella di S. Pietro Apostolo nel comune di Toano (Reggio Emilia) . . . . Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. **420**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Nicola Vescovo, nel comune di Tempio Pausania (Sassari) . . . . Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. **421**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia della Visitazione di Maria Vergine con quella di S. Martino, nel comune di Perrero (Torino) . Pag. 3276

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.
Istituzione di una sezione di Archivio di Stato in Biella. Pag. 3276

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.
Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta Laboratorio Biofarmacoterapico S.r.l. delle autorizzazioni a produrre nell'officina farmaceutica sita in Viareggio (Lucca), specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici. Pag. 3276

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.
Revoca nei confronti della ditta Farminter Dammas Farmaceutici S.r.l. delle autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, specialità medicinali chimiche e biologiche . . . . Pag. 3277

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.
Revoca, nei confronti della ditta Biofarmaci Vanoni Laboratorio farmacobiologico S.p.A., dell'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici. Pag. 3277

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . Pag. 3277

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche . Pag. 3278

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea . Pag. 3278

Vacanza della cattedra di « Filologia classica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze. Pag. 3278

Vacanza della cattedra di « Geometria I » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia . . . . Pag. 3278

Vacanza della seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Pag. 3278

Vacanza della cattedra di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli. Pag. 3278

Vacanza della seconda cattedra di « Istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli . . . . Pag. 3279

Vacanza delle cattedre di Farmacologia e di Clinica otorinolaringoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Pag. 3279

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Fierozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di altabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 3279

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3280

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Gaggi al assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Santa Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3281

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3282

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di San Lorenzo di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3282

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3282

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3283

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3283

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3283

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3283

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3283

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1967 al 30 aprile 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da Paesi terzi e Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D.4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi » . . . . Pag. 3284

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1967 al 30 aprile 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso. Pag. 3285

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti. Pag. 3287

Ministero dei lavori pubblici - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.): Concorso per esami a diciotto posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) . . . . . Pag. 3287

Ufficio veterinario provinciale di Brescia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia . . . . Pag. 3292

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 5 aprile 1967, n. 7.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Terlano . . . . Pag. 3292

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 20 GIUGNO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Società Distribuzione Gas - SO.DI.GAS., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1967. — **« L'Elettrometallurgica », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1956 sorteggiate l'11 maggio 1967. — **« L'Elettrometallurgica », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1954 sorteggiate l'11 maggio 1967. — **Immobiliare Subalpina San Mauro Nord, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1967. — **Rudi Pont - Industria chimica, società per azioni, in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1967. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1967. — **Rifornimenti Automobilistici Società per Azioni - R.A.S.A., in Como:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1967. — **I.R.F.I.S. - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1967. — **Saçelit manufatti cemento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1967. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1967. — **Pastificio Ernesto Nieri, società per azioni, in Livorno:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1967. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1967. — **« La Centrale » Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1958 sorteggiate il 6 giugno 1967. — **« La Centrale » Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,5 % 1961 sorteggiate il 1° giugno 1967. — **« La Centrale » Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962 sorteggiate il 5 giugno 1967. — **« La Centrale » Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1948 sorteggiate il 7 giugno 1967. — **Grimaldi - Compagnia di Navigazione, società per azioni, (GRINAVI), in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1967. — **Sicula Oceania S.A. (SIOSA), in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1967. — **« Lepetit », società per azioni, Gruppo per la ricerca scientifica e la produzione chimica farmaceutica (già Ledoga s.p.a.), in Milano:** Obbligazioni Ledoga 5,50 % 1960-75 sorteggiate il 13 giugno 1967. — **Comune di Ferrara:** Rimborso di obbligazioni. — **Metalcastelli, società per azioni, Industria lavorazioni meccaniche ed affini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1967. — **« Motom Italiana », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1967. — **A.T.I.S.A. - Aero-Termica Italiana, società per azioni in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1967. — **« Manotecnica », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1967. — **« La Società per azioni Giuseppe & Fratello Redaelli », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1967. — **Società Sviluppi Industriali « SOSVI », per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1967. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1967. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1967.

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 marzo 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
registro n. 46 Difesa, foglio n. 272

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BOCCALETTO Galliano, classe 1921, da Treviso. — Giovane ufficiale di complemento, si votava fra i primi alla lotta di resistenza e alla costituzione di reparti partigiani. Chiamato, per le sue spiccate doti di mente e di carattere, a dirigere un rischioso servizio informazioni, vi si dedicava con ogni energia conseguendo, in lunghi mesi di dura e strenua lotta, brillanti risultati, nonostante fosse stato arrestato, rilasciato e posto sotto stretta sorveglianza. — Catturato di nuovo, sopportava fieramente sevizie e torture finchè l'avvento della vittoria lo salvava dalla fucilazione già decretata nei suoi riguardi. — Treviso, settembre 1943 - aprile 1945.

BOSCHIN Egidio di Giovanni, classe 1914, da Salzano (Venezia). — Dotato di salde qualità militari, partecipava a numerosissime azioni con formazioni partigiane meritando per il suo coraggio e il forte ascendente sui commilitoni riconoscimenti ed elogi. Avuto sentore che un consistente reparto avversario si apprestava ad una crudele azione di rappresaglia, radunava rapidamente un gruppo di ardimentosi e con essi affrontava il nemico ingaggiando l'impari combattimento. Ferito gravemente ad un braccio continuava imperterrito la lotta sostenendo con la parola e con l'esempio l'azione dei suoi gregari e costringendo il nemico a desistere dal suo proposito e a ritirarsi. — Zona di Noale, settembre 1944.

BUSO Umberto fu Giovanni, classe 1920 da Pederobba (Treviso). — Mutilato di guerra, accorreva tra i primi nelle file partigiane e in numerose azioni dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. In uno scontro a fuoco, benchè gravemente ferito, persisteva nella lotta sino all'annientamento dell'avversario. Successivamente arrestato, riusciva ad evadere e a raggiungere nuovamente il suo reparto con il quale continuava la sua azione per la causa della libertà. — Veneto, settembre 1943 - aprile 1944.

CAROTI Valerio Giuseppe di Oreste, classe 1921, da Santorso (Vicenza). — Giovane ufficiale degli alpini, non esitava, all'atto dell'armistizio, a votarsi alla lotta della resistenza dedicandosi all'organizzazione di reparti partigiani e imponendosi subito per le sue non comuni doti di coraggioso comandante, conducendo brillantemente numerose azioni malgrado le dure persecuzioni effettuate dal nemico sui suoi familiari. In un momento particolarmente difficile per le formazioni di cui faceva parte, effettuava con pochi uomini il minamento di un importante ponte stradale fortemente presidiato e, dopo aver fatto allontanare i commilitoni per tema che l'esplosione tagliasse loro ogni via di scampo, provvedeva personalmente a far brillare le mine rischiando consapevolmente la vita. Vivida figura di patriota, esempio di coraggio e generosità. — Ponte di San Colombano, 7 agosto 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

APPIANO Marcello di Carlo, classe 1920, da Piea d'Asti. — Già in servizio nella Marina, entrava tra i primi a far parte delle formazioni partigiane portandovi l'entusiasmo della sua fede. Partecipava a numerose azioni distinguendosi per slancio, energia ed ardimento, trascinando con l'esempio i suoi uomini nei più rischiosi scontri con l'avversario. — Piemonte, agosto 1944 - aprile 1945.

BAZZONI Raffaele fu Leonardo, classe 1922, da Borno (Brescia). — Allievo dell'Accademia aeronautica, si arruolava tra i primi nelle file della Resistenza, organizzando il movimento partigiano della sua zona, partecipando instancabilmente alla lotta e distinguendosi in numerose azioni per capacità e coraggio. — Bassa Valle Camonica, 9 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

BERTI Gino Antonio di Caterino, classe 1922, da Villa del Conte (Padova). — Partigiano di non comuni doti di coraggio compiva, al comando di una squadra di sabotatori, numerose azioni di guerra. Infliggeva così al nemico rilevanti perdite in uomini e materiale, contribuendo efficacemente alla lotta di liberazione. — Piemonte, 27 gennaio 1944 - 30 aprile 1945.

BERTINI Bice di Carlino, nata a Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) il 6 marzo 1916. — Animata da grande amor di Patria, collaborava col Fronte clandestino di resistenza sopportando disagi e privazioni e mettendo continuamente a rischio la propria vita. Tratta in arresto e sottoposta a stringenti interrogatori e duri maltrattamenti, teneva contegno fermo e deciso fornendo solo false notizie atte a sviare ulteriori ricerche. Condannata a morte, respingeva sdegnosamente l'offerta di immediata liberazione in cambio della rivelazione dei nomi dei capi della sua organizzazione. Sfuggiva alla morte solo per l'arrivo delle truppe alleate Fulgido esempio di coraggio e stoico ardimento. — Roma, 4 ottobre 1943 - 4 giugno 1944.

CAGGEGI Oscar di Gaspare, classe 1909, da Palermo. — Dopo aver organizzato una formazione partigiana, prendeva parte attiva alla lotta di liberazione distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Catturato e rinchiuso in carcere, sopportava stoicamente sevizie e torture senza che nulla di compromettente trapelasse dalle sue labbra. — Roma, 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

CAVION Giovanni, classe 1913, da Schio (Vicenza). — Comandante di un reparto partigiano, si distinguera per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un tenace combattimento contro un presidio nemico asseragliato in una casermetta, si portava arditamente, sotto il fuoco delle armi automatiche avversarie, fin presso una feritoia lanciandovi bombe a mano e provocandone la resa. — Monte Novegno, 14 - 15 aprile 1945.

CHINESE Federico di Emo, classe 1922, da Forni di Sotto (Udine). — Entrato tra i primi nelle formazioni partigiane, partecipava a numerose azioni distinguendosi per ardimento, tenacia e spirito aggressivo. Catturato e seviziato, resisteva stoicamente finchè riuscito ad evadere, riprendeva il suo posto di combattente nelle file partigiane. — Zona del Friuli, 1° ottobre 1943 - 1° maggio 1945.

CORDERO Giacomo fu Emilio, classe 1919, da Chialamberto (Torino). — Nello smarrimento seguito all'armistizio, raccoglieva intorno a sé un gruppo di militari sbandati e formava una delle prime formazioni partigiane. Catturato nel corso di una ardita operazione, riusciva ad evadere ed a continuare la lotta a capo della sua unità, infliggendo sensibili perdite all'avversario. — Piemonte, settembre 1943 - aprile 1945.

(5289)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1967, n. **414**.

Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718. sui beni italiani in Tunisia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La spesa autorizzata con la legge 5 giugno 1965, n. 718, per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino, è aumentata da lire 3 miliardi a lire 6 miliardi.

Gli ulteriori 3 miliardi saranno stanziati in ragione di lire 1 miliardo all'anno, a partire dal 1967.

All'onere relativo all'esercizio 1967 si farà fronte con riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 giugno 1967, n. **415**.

Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della « Fondazione Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 è concesso un contributo annuo di lire 5.000.000 a favore della Fondazione Domus Pascoli, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), eretta in ente morale con regio decreto 9 agosto 1935, n. 2105.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Fondazione Domus Pascoli presenterà al Ministero dell'interno, in-

sieme con il rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorità tutoria ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 giugno 1967, n. **416**.

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita in Campobasso una sezione distaccata di Corte di appello dipendente dalla Corte di appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 3.

E' istituita in Campobasso una Corte di assise di appello nella cui circoscrizione è compresa la Corte di assise di Campobasso.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello e della Corte di assise di appello di Campobasso.

Art. 5.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli nonchè i procedimenti penali pendenti davanti alla Corte di assise di appello di Napoli alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello o della Corte di assise di appello di Campobasso, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al Collegio ai sensi dell'articolo 352 del Codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 giugno 1967, n. **417**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3000.

I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

Art. 2.

Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legi-

slativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione alla importanza e responsabilità degli adempimenti da compiere, la elevazione fino a lire 5000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.

Art. 3.

Le misure dei compensi e delle indennità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **418**.

Orari, prove di esame e programmi d'insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il quale dispone che nella seconda classe della scuola media statale l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino;

Considerato che per effetto di tale disposizione anche nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena si deve prevedere nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano ed elementari conoscenze di latino;

Ritenuto che occorre modificare conseguentemente il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, con il quale sono stati stabiliti gli orari, le prove di esame ed i programmi d'insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, di cui alle premesse, è così modificato:

« Nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena gli orari e le prove d'esame nonchè i programmi d'insegnamento dell'italiano ed elementari conoscenze di latino nella seconda classe, del latino nella terza classe e dello sloveno, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima, seconda e terza classe sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto ».

Art. 2.

L'orario settimanale delle lezioni ed il programma di insegnamento dell'italiano nelle scuole medie di cui al precedente articolo, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 99. — GRECO

Orario settimanale delle lezioni

MATERIE D'INSEGNAMENTO	ORE SETTIMANALI			Prove di esame
	I classe	II classe	III classe	
A) *Insegnamenti obbligatori*:				
I. Religione (1)	1	1	1	—
II. Italiano	6	—	5	s. o.
Italiano ed elementari conoscenze di latino	—	7	—	s. o.
III. Sloveno	6	6	5	s. o.
Storia ed educazione civica, geografia	4	4	4	o.
IV. Lingua straniera	2	3	3	s. o.
V. Matematica	3	3	3	s. o.
Osservazioni ed elementi di scienze naturali	2	2	3	o. p.
VI. Educazione artistica	2	2	2	g. o p.
VII. Applicazioni tecniche	2	—	—	—
VIII. Educazione musicale	1	—	—	—
IX. Educazione fisica	2	2	2	p.
	31	30	28	—
B) *Insegnamenti facoltativi*:				
X. Latino	—	—	4	s. o. (2)
XI. Applicazioni tecniche	—	2	3	—
XII. Educazione musicale	—	1	1	—
Totale generale (3)	31	30-31 32-33	28-29 31-32 33-35 36	—

(1) Con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824.
(2) La prova di esame è obbligatoria solo per coloro che intendono iscriversi al liceo classico.
(3) Il totale generale dell'orario settimanale delle lezioni sarà per l'alunno diverso a seconda che segua o non l'insegnamento di materie facoltative.

Avvertenze: **s.** = scritto; **o.** = orale; **p.** = pratica; **g.** = grafica.

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

ITALIANO

(Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene « integrato con elementari conoscenze di latino, che consentano di dare all'alunno una prima idea delle affinità e delle differenze tra le due lingue »).

L'insegnamento dell'italiano tende a promuovere la maturazione della personalità dell'alunno mediante l'espressione linguistica, in cui conseguono chiarezza i contenuti culturali offerti dalle singole discipline.

Ciò si ottiene con l'attenta osservazione della realtà, accompagnata da adeguate esercitazioni espressive orali e scritte; con la lettura quanto più ampia possibile, anche in connessione con le vive esperienze dell'alunno, diretta ad aprire più larghi orizzonti spirituali e culturali; con lo studio della grammatica intesa non come apprendimento di schemi, ma come consapevolezza dei fatti linguistici.

Il programma vuole essere soltanto indicativo allo scopo di assicurare la più ampia libertà didattica all'insegnante.

Per questo non si sono poste barriere cronologiche alle letture, in quanto la modernità non è sempre legata al dato cronologico; è lasciata all'insegnante eguale possibilità di scelta fra scrittori dell'antichità classica o stranieri — in buone traduzioni italiane — e scrittori italiani, in modo che la ricerca dei valori artistici, culturali ed educativi si estenda in una più ampia area umana.

Per la medesima ragione, non sono stati nominati nel programma nemmeno quei poemi e quelle opere che pure tradizionalmente hanno sollecitato la fantasia e l'interesse degli allievi — come, ad esempio, i poemi omerici — o che potrebbero essere efficacemente presentati, anch'essi in forma episodica, alla scolaresca — come la Chanson de Roland, Cantar de mio Cid., Nibelungenlied, Orlando Furioso, Gerusalemme Liberata, ecc. — e la stessa Divina Commedia, che opportunamente spiegata, non offre — in molti episodi — difficoltà maggiori di quelle presentate dai poemi classici. Si è dovuto impedire che una semplice esemplificazione acquistasse carattere normativo.

Di proposito non sono state graduate le letture classe per classe. Nel graduarle, toccherà all'insegnante il compito d'interpretare i vivi interessi degli alunni, saggiamente conciliandoli con le esigenze della cultura e di quella unità di insegnamento cui si ispira la nuova scuola.

Solo si tenga presente che, oltre all'illustrazione linguistica (tenuta nei limiti necessari all'intelligenza del testo) ed artistica, gioverà, ogni volta che sia necessario, un minimo di ambientazione storica e che la lettura di opere ed episodi di opere non deve mirare all'apprendimento contenutistico delle loro trame, ma a saper leggere, a sviluppare cioè la capacità di penetrare nell'intimo significato di quel che si legge. L'apprendimento a memoria di poesie e di brani di prosa sarà il naturale coronamento della piena comprensione dei testi.

La lettura antologica dovrà essere accompagnata, secondo le indicazioni dei programmi, da quella di un'opera narrativa moderna. Comunque è da tener presente che, a soddisfare il bisogno e talora l'ansia di leggere propria di questa età, non può bastare il libro « comune » di classe, ma dovrà ampiamente contribuire la lettura « individuale », da intendersi non come ameno e marginale diversivo, ma come bisogno che nasca dal vivo della scuola e ad essa si raccordi.

Sulle letture domestiche individuali di libri della biblioteca di classe o di altri libri consigliati o liberamente scelti, l'insegnante disporrà periodicamente conversazioni in classe, mediante le quali ogni alunno si abituerà a dare ordine ai suoi pensieri e quindi a perfezionare le sue capacità espressive. Con l'aiuto di dischi, magnetofoni, ecc. sia molto curata anche la dizione, allo scopo di eliminare gli errori di pronuncia e le cadenze regionali tipiche.

Cure non meno attente saranno dedicate agli esercizi di composizione. Questi, prima semplici e brevi, poi sempre più ampi e complessi, trarranno argomento dal mondo esterno sul quale di aprono gli occhi dell'alunno o dal suo mondo interiore, e assumeranno, di volta in volta, la forma di descrizione, relazione, cronaca, diario, ecc fino ad elevarsi lentamente al piano di veri e propri componimenti (quali, si intende, sono consentiti dall'età dell'alunno con l'espressione di pensieri e sentimenti personali. Non si esclude che la revisione degli esercizi di composizione avvenga anche con la collaborazione degli alunni i quali, lavorando a gruppi, potranno correggersi reciprocamente. L'insegnante dovrà avviare in classe discussioni e ricerche anche collettive d'ordine lessicale, in guisa da arricchire quanto più possibile il patrimonio linguistico degli alunni, sia dal punto di vista quantitativo, sia per quel che riguarda l'approfondimento dei significati e delle loro sfumature. La lingua non deve essere presentata come qualcosa di fatto una volta per sempre, ma come qualcosa che si è andata facendo via via nei secoli, e che ogni giorno si trasforma; cioè, anche lo studio linguistico deve concorrere alla formazione del senso storico.

Lo studio della grammatica sarà contenuto nelle linee essenziali e condotto con metodo induttivo, partendo negli esercizi — per quanto è possibile — dal concreto dell'analisi di testi, sia sotto il profilo morfologico, sia sotto quello sintattico, in modo da promuovere negli alunni, gradualmente, una sempre più salda consapevolezza dei mezzi espressivi e della terminologia grammaticale.

Circa l'integrazione dell'insegnamento dell'italiano con le elementari conoscenze di latino previste dalla legge, si tenga presente che queste non dovranno costituire un punto di partenza ma di arrivo dell'opera dell'insegnante. In altri termini, non si dovrà, per esempio, insegnare prima la morfologia latina, per mostrare poi in che cosa essa sia affine all'italiano e in che diversa; ma (in analogia anche con il metodo induttivo dello studio dell'italiano) si dovrà condurre l'alunno ad una elementare conoscenza della struttura morfologica e del lessico attraverso l'esperienza immediata di testi latini facili e di per sè evidenti per affinità lessicale e sintattica con la nostra lingua. L'alunno imparerà così a distinguere le desinenze nominali e verbali e le più semplici norme di sintassi; noterà l'arricchimento dell'italiano rispetto al latino (per es. l'articolo) e lo spostamento dei segnali grammaticali (desinenze alla fine delle parole in luogo di preposizioni davanti ad esse); e via via salirà, se possibile, a più complesse diversità. Quanto alle affinità e diversità lessicali, esse fanno più che mai parte dello studio della lingua italiana e dimostreranno la connessione storica fra le due lingue. Ciò varrà, fra l'altro, a mostrare l'utilità del lessico latino come riserva per la terminologia tecnica moderna.

Strumento di questa importantissima e nuova parte di lavoro (esclusa ogni grammatica teorica) sarà pertanto una piccola antologia che, partendo da frasi schematiche, salga via via a narrazioni di facilissima struttura, affiancate eventualmente da traduzioni italiane letterali, fino a stabilire — a conclusione dello studio di tali frasi e narrazioni — una elementare sistemazione grammaticale; questa avrà il duplice scopo di avviare l'alunno ad una iniziale conoscenza del latino secondo il dettato della legge e di individuare il suo eventuale orientamento al successivo studio di esso.

E' in ogni caso da evitare la subordinazione dello studio della lingua italiana a quello della lingua latina.

Classe I.

Lettura di prose e poesie (anche di scrittori stranieri in buone traduzioni italiane) e di episodi scelti di opere nel senso indicato dalle avvertenze.

Lettura domestica di libri consigliati dall'insegnante o scelti dagli alunni.

Esercizi di composizione (descrizioni, relazioni, composizione libera, ecc.).

Studio della lingua nel suo lessico, nelle sue forme e nella sua struttura - Terminologia grammaticale.

Esercizi di dizione.

Classe II.

Letture scelte e lettura domestica come per la prima classe.

Lettura di un'opera narrativa moderna italiana o straniera in buona traduzione italiana.

Esercizi di composizione come per la prima classe.

Studio della lingua come per la prima classe.

Esercizi di dizione.

Lettura di facili testi latini ed elementare sistemazione grammaticale.

Affinità e differenze tra italiano e latino.

Classe III.

Letture scelte e lettura domestica come per le classi precedenti.

Lettura di un'opera narrativa moderna italiana o straniera in buona traduzione italiana.

Esercizi di composizone come per le classi precedenti.

Studio della lingua come per le classi precedenti.

Esercizi di dizione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 419.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dell'Assunzione della Beata Maria Vergine con quella di S. Pietro Apostolo nel comune di Toano (Reggio Emilia).

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° luglio 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, in frazione Quara del comune di Toano (Reggio Emilia), con quella di S. Pietro Apostolo, in frazione Vogno dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 94. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 420.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Nicola Vescovo, nel comune di Tempio Pausania (Sassari).

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ampurias e Tempio in data 1° gennaio 1966, integrato con due dichiarazioni del 20 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Nicola Vescovo, in frazione Loiri del comune di Tempio Pausania (Sassari). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia della Visitazione di Maria Vergine con quella di S. Martino, nel comune di Perrero (Torino).

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Pinerolo in data 10 dicembre 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia della Visitazione di Maria Vergine, in frazione Bovile del comune di Perrero (Torino), con quella di S. Martino, in frazione omonima dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 92. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Istituzione di una sezione di Archivio di Stato in Biella.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Biella una sezione di Archivio di Stato, a decorrere dal 1° giugno 1967.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 20

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta Laboratorio Biofarmacoterapico S.r.l. delle autorizzazioni a produrre nell'officina farmaceutica sita in Viareggio (Lucca), specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2491 in data 29 dicembre 1958, con il quale la ditta Laboratorio Biofarmacoterapico S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Jaconetti Marcello, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica in Viareggio (Lucca) via Goffredo Mameli n. 77, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici nelle forme farmaceutiche in fiale, sciroppi, soluzioni in genere, polveri, compresse, confetti, pomate e suppositori in genere;

Visto il proprio decreto n. 2623 in data 12 agosto 1959, con il quale la ditta in parola fu autorizzata ad esercitare nella predetta officina farmaceutica la produzione di specialità medicinali biologiche purchè regolarmente registrate;

Vista la comunicazione in data 13 marzo 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver definitivamente chiuso l'officina di Viareggio (Lucca), via Goffredo Mameli n. 77 e di non aver intenzione di continuare alcuna produzione farmaceutica in tale sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, nei confronti della ditta Laboratorio Biofarmacoterapico S.r.l., le autorizzazioni a produrre nell'officina farmaceutica sita in Viareggio (Lucca), via Goffredo Mameli n. 77, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, concesse con i decreti ministeriali n. 2491 in data 29 dicembre 1958 e n. 2623 in data 12 agosto 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Lucca è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6068)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca nei confronti della ditta Farminter Dammas Farmaceutici S.r.l. delle autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, specialità medicinali chimiche e biologiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2059 in data 21 febbraio 1958, con il quale la Società a r. l. Dammas Farmochimici legalmente rappresentata dal dott. Gustavo Damilano, fu autorizzata a trasferire la propria officina farmaceutica da via Egadi n. 21 a viale Ionio, 374 in Roma per la produzione delle specialità medicinali chimiche e biologiche, già registrate, nonchè delle sottonotate specialità medicinali biologiche, salva la prescritta registrazione;

1) Panzamina, compresse;
2) Ovobione, fiale e sciroppo;

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 2 agosto 1965 repertorio n. 11.399 dal quale risulta che la suindicata Dammas Farmochimici S. r. l. ha modificato la propria denominazione sociale in Farminter Dammas Farmaceutici S. r. l.;

Vista la comunicazione in data 5 aprile 1967, con la quale la ditta suindicata Farminter Dammas Farmaceutici ha dichiarato che la propria officina farmaceutica sita in Roma, viale Ionio, 374 è stata definitivamente chiusa e le attrezzature tecniche definitivamente smantellate;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli artt. 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta Farminter Dammas Farmaceutici S. r. l. le autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, viale Ionio, 374, specialità medicinali chimiche e biologiche, concesse con il decreto commissariale n. 2059 in data 21 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6108)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca, nei confronti della ditta Biofarmaci Vanoni Laboratorio farmacobiologico S.p.A., dell'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2899 in data 18 ottobre 1961 con il quale la ditta Biofarmaci Vanoni Laboratorio farmacobiologico S.p.A. fu autorizzata ad attivare in Milano, via Mecenate n. 84, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate e di preparati galenici nelle forme in fiale, supposte, sciroppi e compresse;

Considerato che la ditta suindicata è stata dichiarata fallita dal Tribunale civile di Milano in data 30 luglio 1967;

Vista la comunicazione in data 17 aprile 1967, con la quale il dott. Giulio Cappiello, curatore del fallimento della ditta in parola ha dichiarato di rinunciare alla autorizzazione citata nella premessa;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta Biofarmaci Vanoni Laboratorio farmacobiologico S.p.A., l'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Mecenate n. 84, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, concesse con il decreto ministeriale n. 2899 in data 19 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6111)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1966, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto la nota n. 342/P del 20 marzo 1967 dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con la quale comunica le dimissioni dell'ing. Vincenzo Barattolo da membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Visto la nota n. 2/945 del 15 marzo 1967, con la quale l'Associazione generale italiana dello spettacolo designa il dott. Giancarlo Zingoni quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in sostituzione dell'ing. Vincenzo Barattolo, dimissionario;

Considerato la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Zingoni è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'ing. Vincenzo Barattolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione del Collegio sindacale del Consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1965, con cui furono nominati i membri del Collegio sindacale del suddetto Istituto per il quadriennio 1965-1968, tra cui il sig. Carlo Cibotto e il dott. Vincenzo Sanna, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Cibotto, a seguito del suo decesso, e del dottor Vincenzo Sanna a seguito della sua destinazione ad altro incarico;

Decreta:

Il cav. del lavoro Anacleto Gianni è nominato sindaco effettivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il dott. Benedetto Bruzzese è nominato sindaco supplente del Consorzio medesimo.

Il sindaco effettivo cav. del lavoro Anacleto Gianni è designato quale presidente del Collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali. In caso di sua assenza o di impedimento del suddetto, è incaricato del riscontro in parola il sindaco effettivo dott. Pasquale Carbone.

I predetti sindaco effettivo e sindaco supplente resteranno in carica per il restante periodo del quadriennio 1965-1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Salvatore Corrias, nato a Siniscola (Nuoro) il 1° gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6215)

Vacanza della cattedra di « Filologia classica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Filologia classica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6521)

Vacanza della cattedra di « Geometria I » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di « Geometria I », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6522)

Vacanza della seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6523)

Vacanza della cattedra di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « Letteratura latina », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6524)

Vacanza della seconda cattedra di « Istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di « Istituzioni di diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6576)

Vacanza delle cattedre di Farmacologia e di Clinica otorinolaringoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, sono vacanti le cattedre di Farmacologia e di Clinica otorinolaringoiatrica alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6577)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6533)

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Segonzano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.264.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6534)

Autorizzazione al comune di Fierozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Fierozzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6535)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.767.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6536)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.803.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6538)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6537)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.247.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6539)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.068.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6540)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.206.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6541)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.597.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6542)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.899.818, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6543)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.194.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6544)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.630.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6545)

Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.714.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6546)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.660 082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6547)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.849.954, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6548)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.863 221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6549)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13 829.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6550)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.240.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6551)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.333.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6552)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.135.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6553)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.847.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6554)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.917.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6555)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.750.333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6556)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.697.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6557)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.339.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6558)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.387.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6559)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.206.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6560)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.333.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6561)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.011.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6562)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.268.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6563)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.934.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6564)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.432.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6565)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.784.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6566)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.860.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6567)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.388.047, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6568)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.158.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6569)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6570)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Santa Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.531.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6571)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.526.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6315)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.971.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6316)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.288.196, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6452)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.728.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6453)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.358.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6454)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.593.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6455)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.668.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6456)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.437.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6459)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.805.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6457)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.927.077, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6458)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di San Lorenzo di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.904.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6460)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.116.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6462)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.544.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6463)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.381.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6466)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6465)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.339.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6464)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.497.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6467)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.309.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 19 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,45	624,59	624,48	624,37	624,65	624,43	624,48	624,65	624,45
$ Can.	577,79	577,50	577,75	577,45	577,50	577,75	577,47	577,45	577,75	577,70
Fr. Sv.	144,74	144,67	144,69	144,70	144,70	144,72	144,705	144,70	144,72	144,68
Kr. D.	90,31	90,25	90,33	90,26	90,25	90,30	90,275	90,26	90,30	90,28
Kr. N.	87,43	87,38	87,40	87,395	87,40	87,40	87,39	87,395	87,40	87,38
Kr. Sv.	121,34	121,17	121,20	121,20	121,30	121,23	121,22	121,20	121,23	121,20
Fol.	173,42	173,33	173,35	173,355	173,35	173,37	173,35	173,355	173,37	173,35
Fr. B.	12,58	12,576	12,5825	12,58	12,58	12,58	12,586	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,22	127,15	127,20	127,21	127,15	127,18	127,165	127,21	127,18	127,18
Lst.	1744,24	1743,30	1743,50	1743,60	1743 —	1743,90	1743,45	1743,60	1743,90	1743,25
Dm. occ.	157 —	156,93	156,93	156,935	156,93	156,98	156,92	156,935	156,98	156,93
Scell. Austr.	24,20	24,19	24,19	24,1875	24,18	24,19	24,185	24,1875	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,78	21,77	21,79	21,80	21,79	21,75	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,40	10,415	10,4225	10,43	10,42	10,4140	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 19 giugno 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,455
1 Dollaro canadese	577,46
1 Franco svizzero	144,702
1 Corona danese	90,267
1 Corona norvegese	87,392
1 Corona svedese	121,21
1 Fiorino olandese	173,352
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,187
1 Lira sterlina	1743,525
1 Marco germanico	156,927
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	10,418

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1967 al 30 aprile 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni 1/31-3-1967 Paesi terzi	Giorni 1/31-3-1967 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 1/6-4-1967 Paesi terzi	Giorni 1/6-4-1967 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 7/20-4-1967 Paesi terzi	Giorni 7/20-4-1967 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni 21/30-4-1967 Paesi terzi	Giorni 21/30-4-1967 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:								
	06 14	- gruppo 1	1.967	1.867	2.015	1.915	2.095	1.995	1.710	1.610
	07 15	- gruppo 2	1.967	1.867	2.015	1.915	2.095	1.995	1.710	1.610
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):								
	08 12	- gruppo 1	2.459	2.334	2.519	2.394	2.619	2.494	2.138	2.013
	11 16	- gruppo 2	2.459	2.334	2.519	2.394	2.619	2.494	2.138	2.013
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		- riso semilavorato:								
	17 25	- - gruppo 1	3.324	3.095	3.397	3.168	3.518	3.289	2.935	2.706
	18 28	- - gruppo 2	3.667	3.438	3.748	3.519	3.883	3.654	3.233	3.004
		- riso lavorato a fondo:								
	21 31	- - gruppo 1	3.517	3.287	3.594	3.365	3.723	3.494	3.102	2.873
	23 34	- - gruppo 2	3.908	3.678	3.994	3.765	4.139	3.910	3.442	3.213
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1967 al 30 aprile 1967, all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° marzo 1967 al 31 marzo 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	242	242	1.867	242	242
	07 15	- gruppo 2	242	242	1.867	242	242
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	303	303	2.334	303	303
	11 16	- gruppo 2	303	303	2.334	303	303
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	482	482	3.095	482	482
	18 28	- - gruppo 2	524	524	3.438	524	524
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	506	506	3.287	506	506
	23 34	- - gruppo 2	554	554	3.678	554	554
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° aprile 1967 al 6 aprile 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	340	340	1.915	340	340
	07 15	- gruppo 2	340	340	1.915	340	340
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	425	425	2.394	425	425
	11 16	- gruppo 2	425	425	2.394	425	425
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	630	630	3.168	630	630
	18 28	- - gruppo 2	689	689	3.519	689	689
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	663	663	3.365	663	663
	23 34	- - gruppo 2	731	731	3.765	731	731
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 7 aprile 1967 al 20 aprile 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	340	340	1.995	340	340
	07 15	- gruppo 2	340	340	1.995	340	340
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	425	425	2.494	425	425
	11 16	- gruppo 2	425	425	2.494	425	425
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	630	630	3.289	630	630
	18 28	- - gruppo 2	689	689	3.654	689	689
		- riso lavorato a fondo:					
	12 31	- - gruppo 1	663	663	3.494	663	663
	23 34	- - gruppo 2	731	731	3.910	731	731
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 21 aprile 1967 al 30 aprile 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	340	340	1.610	340	340
	07 15	- gruppo 2	340	340	1.610	340	340
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	425	425	2.013	425	425
	11 16	- gruppo 2	425	425	2.013	425	425
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- gruppo 1	630	630	2.706	630	630
	18 28	- gruppo 2	689	689	3.004	689	689
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- gruppo 1	663	663	2.873	663	663
	23 34	- gruppo 2	731	731	3.213	731	731
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(5268)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1966, con il quale venne indetto il concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 12 maggio 1966, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 novembre 1965:

1. Dettori Francesco . . . . punti 17,33
2. Bruno Santo . . . . » 17,25
3. Zacchia Franco . . . . » 15,75
4. Avarelli Diego . » 15,68
5. Di Luzio Antonio, orfano di guerra ed invalido civile per fatto di guerra . » 15,65
6. Tabbita Salvatore . . . . » 15,61
7. Bocca Vittorio . . . . » 15,51
8. Carta Giuseppe . . . . » 15,50
9. Liotta Andrea . . . . » 15,41
10. Salvatore Luciano . . . . » 15,38
11. Agnusdei Giuseppe . . . . » 15,16
12. Franceschini Rosanna . . . . . . » 15,15
13. Guerrieri Pio . . . . » 15,13
14. Bondi Maurizio . . . . » 15,10
15. Privitera Giuseppina . . . . . » 15,01
16. Chiuchiarelli Bianca Maria . . . . » 15 —
17. Pignataro Palmira . . . . . » 14,98
18. Curto Piero . . . . . » 14,97
19. Cianfarani Maria Raffaella . . . . » 14,95
20. Calvanese Vincenzo . . . . . . » 14,90
21. Notari Maurizio . . . . » 14,86
22. Verrecchia Liliana . . . . . . » 14,83
23. Ferrero Marco Alfieri . . . . » 14,82
24. Mariotti Luigia . . . . » 14,81
25. Liistro Salvatore . . . . » 14,75
26. Mariniello Flora . . . . » 14,66
27. Romeo Vincenza . . . . » 14,61
28. Massa Antonio . . . . » 14,58
29. Pilolli Renata . . . . » 14,51
30. Romano Maria Teresa . . . . . . » 14,50
31. Agostino Ilario . . . . » 14,46
32. Lo Conte Andrea . . . . » 14,41
33. Accalai Mansueto . . . . . » 14,25
34. Tripodi Aldo Egidio Fernando . . . . » 14,08
35. Tomassetti Angelo . . . . punti 13,75
36. Tufo Luigi . . . . » 13,33
37. Miluzio Francesco . . . . » 13,16

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego i candidati:

1) Dettori Francesco
2) Bruno Santo
3) Zacchia Franco
4) Avarelli Diego
5) Di Luzio Antonio
6) Tabbita Salvatore
7) Bocca Vittorio
8) Carta Giuseppe
9) Liotta Andrea
10) Salvatore Luciano
11) Agnusdei Giuseppe
12) Franceschini Rosanna
13) Guerrieri Pio
14) Bondi Maurizio

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Privitera Giuseppina
2) Chiuchiarelli Bianca Maria
3) Pignataro Palmira
4) Curto Piero
5) Cianfarani Maria Raffaella
6) Calvanese Vincenzo
7) Notari Maurizio
8) Verrecchia Liliana
9) Ferrero Marco Alfieri
10) Mariotti Luigia
11) Liistro Salvatore
12) Mariniello Flora
13) Romeo Vincenza
14) Massa Antonio
15) Pilolli Renata
16) Romano Maria Teresa
17) Agostino Ilario
18) Lo Conte Andrea
19) Accalai Mansueto
20) Tripodi Aldo Egidio Fernando
21) Tomassetti Angelo
22) Tufo Luigi
23) Miluzio Francesco

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1967
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 112

(6589)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a diciotto posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'A.N.A.S. (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini.

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del Casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte.

I candidati dovranno, inoltre, esplicitamente dichiarare che, in caso di nomina, accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 6), comma secondo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed intrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova obbligatoria di lingua francese. I candidati possono inoltre nella domanda di ammissione chiedere di sostenere anche le prove facoltative consistenti in un esame scritto di lingua tedesca o inglese. I candidati sosterranno le prove di lingue

nello stesso giorno in cui si svolgerà la prova obbligatoria di francese mediante una traduzione in italiano dalla lingua in cui hanno chiesto di sostenere l'esame.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di 1 punto così ripartito: fino a punti 0,500 per la prova di lingua francese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua inglese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua tedesca.

Saranno considerati utili, agli effetti della suddetta maggiorazione, soltanto gli elaborati che abbiano meritato almeno la sufficienza.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d' armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta di identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi del lavoro, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943. della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948 n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta semplice del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani di caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per

fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 400;

o) i coniugi e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 12.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 400 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che, comunque non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1178, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 7ª, parte terza, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2 del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle Scuole superiori montanistiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del *Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492*, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 e della lettera o) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà dell'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al 12° dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 20.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenza al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extra urbana, statistiche periodiche della circolazione in una Provincia, in una Regione e nella Nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forme e dimensioni delle opere d'arte;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

i) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

l) prove sui materiali stradali e sulle terre;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi;

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature;

3) Elettrotecnica:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Costruzioni e materiali:

a) caratteristiche dei materiali e loro impiego, conglomerati, malte, muratura, acciaio, legno;

b) norme per le prove ed accettazione di materiali, norme di progettazione ed esecuzione delle opere: cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

c) terreni di fondazione, metodi di prelievo delle terre con sondaggi, prove di laboratorio ed in sito sulle terre, caratteristiche delle terre;

d) sistemi di fondazione delle opere e loro calcolo;

e) metodi di calcolo delle opere in muratura, legno, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

f) ponti, viadotti, gallerie, tombini, opere definitive e provvisorie, centinature.

6) Macchine:

Macchinario stradale, (Buldozer, Angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume.

7) Fisica tecnica:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

9) Lingua francese:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 13 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1967
Registro n. 3 A.N.A.S., foglio n. 357

Alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) - via Monzambano, 10 - ROMA

. . . I . . . sottoscritt . . . (cognome e nome) . . . . . chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso per esami a diciotto posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat. . a . . . . il . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria rilasciato dall'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . e di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero di essere stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . . . li . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(5821)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4364 in data 29 novembre 1966, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di veterinario comunale igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Brescia, dell'Ordine dei veterinari e del comune di Brescia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione della prefettura di Brescia;

Seren prof. dott. Ennio, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale veterinaria dell'Università di Torino;

Lombardi dott. Luigi, veterinario condotto designato dal Comune interessato.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere dell'Ufficio veterinario provinciale di Brescia.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Brescia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia.

Brescia, addì 30 maggio 1967

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(6093)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 aprile 1967, n. **7**.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Terlano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 20 *del* 2 *maggio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Terlano nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Piano di zonizzazione del territorio comunale in iscala 1:10.000;

2) Piano di zonizzazione delle località di Terlano, Vilpiano e Settequerce in iscala 1:5.000;

3) Piano della viabilità in iscala 1:25.000;

4) Relazione illustrativa;

5) Norme di attuazione;

6) Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'Ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'Edilizia popolare ed il Coordinamento territoriale.

Nel Bollettino ufficiale della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in iscala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 31 gennaio 1967

Il presidente della Giunta provinciale: MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(5500)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.